



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Regolamento della Scuola Tecnici Federali **(Approvato con delibera n. 345 del 24-06-2021)**

CAPO I **(Definizioni e disposizioni di carattere generale)**

1. Regolamento

- 1.1. È emanato, dal Consiglio Federale, il regolamento della Scuola Tecnici Federali (di seguito, il “**Regolamento**”).
- 1.2. Il Regolamento disciplina le norme di funzionamento della Scuola Tecnici Federali (di seguito, la “**STF**”) nonché le norme per il riconoscimento della qualifica di Tecnico Federale e per l’individuazione delle relative attività e competenze.
- 1.3. Il Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento concernente quanto indicato al precedente articolo 1.2) ed entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di sua approvazione da parte del Consiglio Federale, subordinatamente alla ratifica di competenza del CONI.

2. Definizioni

I termini di seguito elencati sono così definiti:

Allenatore: tecnico che abbia conseguito un Attestato di Idoneità di Allenatore;

Allenatore Nazionale: tecnico al quale venga riconosciuta tale qualifica ai sensi del successivo articolo 5.4;

Attestato di Idoneità di Allenatore: l’attestato che abilita, secondo il rispettivo livello per il quale venga rilasciato, allo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli 5.1) e 5.3);

CFF: Crediti Formativi Federali;

Commissione STF: ha il significato a tale espressione attribuito dal successivo punto 4.1);

DA: Direzione Agonistica;

Disciplina: indica ciascuna delle discipline agonistiche di competenza della Federazione, come di tempo in tempo definite, aggiornate, modificate o accorpate.

Direttore Sportivo: indica, per ciascuna Disciplina, il responsabile delle attività agonistiche della relativa Disciplina, secondo le attribuzioni definite dal Consiglio Federale;

Direzione Sportiva: indica, per ciascuna Disciplina, l’ufficio di coordinamento delle attività agonistiche, presieduto dal Direttore Sportivo, secondo le attribuzioni definite dal Consiglio Federale;

Responsabile Tecnico STF: ha il significato a tale espressione attribuito dal successivo articolo punto 4.2(ii);

SNAQ: Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi predisposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

STF: Scuola Tecnici Federali;

Tecnici Federali: gli Allenatori Nazionali e gli Allenatori;

Tecnici Federali di Ruolo: ha il significato a tale espressione attribuito dal successivo articolo 5.5).

3. Attribuzioni e competenza della STF

3.1. Alla STF sono attribuite le competenze di cui al successivo articolo 3.2

3.2. Alla STF, nell'ambito delle attività costituenti oggetto delle attribuzioni istituzionali della FISL, è attribuita competenza e responsabilità esclusiva ai fini dell'espletamento delle seguenti attività:

- (i) organizzazione e svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento qualifica di Tecnico Federale e, più in particolare, per il rilascio degli Attestati di Idoneità di Allenatore, nonché per tutte le attività di carattere prodromico ed organizzativo a ciò funzionali, ivi compreso, a titolo indicativo e non esaustivo, lo svolgimento delle valutazioni concernenti la verifica dei requisiti di ammissione ai corsi di formazione e l'organizzazione e la gestione delle procedure di esame;
- (ii) organizzazione e svolgimento dei corsi di aggiornamento riservati ai Tecnici Federali ai fini del mantenimento della relativa qualifica e, più in particolare, della proroga di validità degli Attestati di Idoneità di Allenatore;
- (iii) organizzazione di convegni e seminari di approfondimento riservati ai Tecnici Federali su materie di interesse per, o comunque connesse e funzionali alla, attività da questi ultimi esercitata.

3.3. Le materie di insegnamento sono di ordine pratico e teorico. La STF, in accordo con le Direzioni Sportive, definisce di volta in volta il contenuto specifico e le modalità di svolgimento di ciascun evento formativo, che potrà svolgersi anche in occasione di allenamenti e gare delle squadre nazionali e delle squadre giovanili.

3.4. Al termine di ogni corso, dove previsto, i candidati sostengono gli esami pratici e teorici. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio Federale su proposta della STF in accordo con la DASA. Il finanziamento dei corsi è disposto dal Consiglio Federale che delibererà in merito all'eventuale sovvenzione dei corsi stessi. I corsi saranno svolti previa definizione di un bilancio preventivo di entrate/uscite che comprenderà le spese relative al funzionamento dei corsi stessi, nonché le spese di viaggio e soggiorno del corpo docente.

4. Gestione, composizione e organi della STF

4.1. La STF è retta, gestita e rappresentata dalla Commissione Scuola Tecnici Federali di sci alpino, sci nordico e snowboard e freestyle e per tutte le altre discipline oggetto di formazione federale (di seguito, la "**Commissione STF**").

4.2. La Commissione STF è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da 6 membri, come di seguito individuati e/o nominati:

- (i) un membro, con funzioni di presidente (di seguito, il "**Presidente STF**"), nominato dal Consiglio Federale;
- (ii) un membro, con funzioni di direttore didattico (di seguito, il "**Responsabile Tecnico STF**") nominato dal Consiglio Federale;
- (iii) quattro membri di diritto, individuati, rispettivamente, nel Diretto Sportivo dello Sci Alpino, nel

direttore Sportivo dello Sci di Fondo, nel Direttore Sportivo dello Snowboard-freestyle e nel direttore della CoScuMa.

- 4.3. La Commissione STF ha mandato di durata quadriennale, con scadenza in ogni caso coincidente con la data di celebrazione dell'Assemblea Elettiva Federale. Il Presidente STF ed il Direttore Tecnico STF rimangono in carica per l'intero termine, mentre i Direttori Sportivi ed il Direttore CoScuMa accedono alla carica e rimangono in carica, in funzione della durata dell'incarico nelle direzioni sportive.
- 4.4. La Commissione STF si riunisce su proposta del Presidente STF indicando luogo e data di convocazione ai membri della Commissione STF.
- 4.5. Per le materie di propria competenza, la Commissione STF, salvi ove diversamente indicato per casi specifici, decide a maggioranza dei membri presenti. Le riunioni della Commissione STF sono regolarmente costituite con la presenza del Presidente STF e di almeno altri 2 membri.
- 4.6. Alla Commissione STF potranno prender parte, senza diritto di voto, professionisti esperti in materia, invitati dalla Commissione STF stessa, per affrontare temi specifici. Inoltre, potranno essere chiamati i membri responsabili delle discipline federali.

5. Tecnici Federali: categorie, competenze, ruoli

- 5.1. I Tecnici Federali – secondo le rispettive idoneità e qualifiche e nell'ambito delle corrispondenti competenze tecniche, come meglio specificate nei successivi articoli da 5.3) e 5.4) sono gli unici tecnici abilitati ad operare ai fini dell'insegnamento della tecnica, della preparazione e dell'assistenza agonistica, nonché ai fini dello svolgimento della pratica agonistica, nell'ambito delle attività promosse, gestite o commissionate dalla Federazione, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali, dai GSMN, dagli Affiliati e dai Tesserati.
- 5.2. Ai fini dell'insegnamento della tecnica e della preparazione agonistica, nonché ai fini dello svolgimento della pratica agonistica, la Federazione, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali, i GSMN, gli Affiliati ed i Tesserati devono incaricare - secondo le modalità di collaborazione, consulenza o di impiego di propria scelta - esclusivamente Tecnici Federali di Ruolo.
- 5.3. Agli Allenatori sono riconosciute specifiche competenze tecniche e l'idoneità allo svolgimento delle relative attività, distinte in quattro livelli, come di seguito specificato ed in aderenza a quanto disposto dallo SNAQ, a ciascun dei quali corrisponde il rilascio di uno specifico Attestato di Idoneità di Allenatore. A ciascun livello corrispondono determinati requisiti minimi per l'accesso al relativo corso ed un numero prestabilito di crediti relativi alle abilità/conoscenze. Le competenze sono da intendersi come combinazione specifica di abilità (generali e specifiche) e di conoscenze (generali e specifiche) ottenibili attraverso conoscenze teoriche e pratiche:
 - (i) Allenatore di I Livello: idoneità allo svolgimento di attività di introduzione e avviamento alla carriera di Allenatore, da svolgersi sotto la guida e la supervisione di un Allenatore di livello superiore;
 - (ii) Allenatore di II Livello: idoneità allo svolgimento di attività tecnica ed operativa in autonomia, con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale;
 - (iii) Allenatore di III Livello: idoneità allo svolgimento di attività tecnica ed operativa con assunzione di responsabilità di allenamento e gestione di team complessi impegnati a livello agonistico nazionale e/o internazionale, si accede esclusivamente con la qualifica di II livello;
 - (iv) Allenatore di IV Livello: idoneità allo svolgimento di attività in contesti nazionali ed internazionali di alto livello nonché alla direzione di attività di ricerca e formazione e di programmi federali volti allo sviluppo di nuovi talenti agonistici, si accede esclusivamente con la qualifica di III livello.

- 5.4. Su proposta congiunta della DA e della STF, all'Allenatore che abbia ricoperto l'incarico di Responsabile di Squadre Nazionali minori per almeno dieci anni o di Allenatore di Squadre di Coppa del Mondo per almeno sei anni, può esser riconosciuta dalla Federazione, con delibera da adottarsi da parte del Consiglio Federale, la qualifica di Allenatore Nazionale.
- 5.5. L'Elenco Tecnici Federali è il documento ufficiale della Federazione, suddiviso in Elenco Allenatori dei vari gradi ed Elenco Allenatori Nazionali, nel quale vengono iscritti tutti i Tecnici Federali che abbiano conseguito l'Attestato di Idoneità, aggiornato di tempo in tempo in relazione ad ogni variazione di livello, fino alla data di cessazione dall'attività ovvero fino alla data di emissione di un provvedimento definitivo di revoca del relativo Attestato di Idoneità.
- 5.6. Il Ruolo Tecnici Federali è il documento ufficiale della Federazione contenente l'elenco, suddiviso in Ruolo Allenatori per i diversi gradi e il Ruolo Allenatori Nazionali, dei Tecnici Federali autorizzati all'esercizio delle relative attività (i **"Tecnici Federali di Ruolo"**). Hanno diritto ad essere iscritti nel rispettivo Ruolo e quali Tecnici Federali di Ruolo, secondo relativo livello di appartenenza, i Tecnici Federali che:
- (i) siano in possesso del relativo Attestato di Idoneità di Allenatore valido e vigente o, nel caso degli Allenatori Nazionali, della relativa qualifica ai sensi del precedente articolo 5.3 (iv);
 - (ii) siano in regola con la partecipazione ai corsi di aggiornamento periodici, ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli da 6.7 a 6.13. Sono esonerati dall'aggiornamento obbligatorio coloro che sono in possesso del titolo di Allenatore Nazionale;
 - (iii) siano regolarmente tesserati alla Federazione.
- 5.7. Al venir meno anche di una sola delle condizioni di cui ai punti da (i) a (iii) del precedente articolo 5.6, il Tecnico Federale di Ruolo viene cancellato dal Ruolo Tecnici Federali, al quale potrà essere riammesso solamente a seguito della intervenuta sanatoria della causa che abbia determinato la cancellazione. Al Tecnico Federale che sia stato cancellato dal Ruolo Tecnici Federali è fatto divieto, a partire dalla data di cancellazione dal Ruolo Tecnici Federali e sino alla data di eventuale nuova iscrizione al Ruolo Tecnici Federali, di svolgere qualsiasi attività a valere su quanto stabilito ed indicato ai precedenti articoli 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.
- 5.8. Il Ruolo Tecnici Federali e l'Elenco Tecnici Federali sono tenuti ed aggiornati dalla Commissione STF e pubblicati sul sito web della Federazione.
- 6. Norme e procedure di carattere generale relative ai corsi di formazione ed al conseguimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore, all'iscrizione all'Elenco Tecnici Federali e all'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali**
- 6.1. La Commissione STF bandisce i corsi di formazione con cadenza di norma annuale, secondo quanto disciplinato, per ciascuna Disciplina, nella relativa Appendice.
- 6.2. I corsi si compongono di moduli pratici e moduli teorici. La loro durata è stabilita dalla Commissione STF nel rispetto, per ciascuna Disciplina, delle norme di cui alla relativa Appendice.
- 6.3. I corsi di formazione, con particolare riguardo ai moduli ed alle attività relative alla parte pratica, sono tenuti in località e ambienti definiti dalla Commissione STF. I corsi comprendono, in linea di principio, le esercitazioni pratiche necessarie per un'adeguata formazione tecnico-pratica del candidato. I corsi teorici comprendono tutte le materie necessarie all'istruzione generale e specifica nel rispetto delle esigenze delle Direzioni Sportive e della formazione degli Allenatori come previsto dallo SNAQ.
- 6.4. Le domande di ammissione degli interessati devono essere inviate alla STF, con utilizzo della modulistica pubblicata nell'area STF del sito web della Federazione (www.fisi.org) unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di ammissione, secondo quanto previsto, per ciascuna Disciplina,

nella relativa Appendice. La quota di iscrizione ai corsi viene fissata dalla Federazione di volta in volta. I candidati provvedono personalmente al pagamento di tutte le spese durante i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i seminari. La quota di iscrizione non è restituibile in caso di mancata partecipazione. È requisito di carattere generale, per la partecipazione ai corsi di formazione, la cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea. Per ciascuna Disciplina, la relativa Appendice specifica gli eventuali ulteriori requisiti necessari per l'ammissione ai corsi.

6.5. L'Attestato di Idoneità di Allenatore:

- (i) viene rilasciato con diploma e distintivo FISU;
- (ii) attesta la qualifica di Tecnico Federale, secondo il relativo livello;
- (iii) abilita, subordinatamente alla iscrizione nel Ruolo Tecnici Federali e per il tempo durante il quale permanga tale iscrizione, allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, secondo il relativo livello;
- (iv) si rinnova con la partecipazione ai corsi di aggiornamento, periodici e obbligatori. La mancata partecipazione comporta la sospensione dal Ruolo Tecnici Federali.

6.6. I corsi di aggiornamento sono obbligatori per gli Allenatori che intendono confermare la propria qualifica di Tecnico Federale di Ruolo e l'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali. I corsi di aggiornamento potranno avere carattere teorico e/o pratico e sono banditi dalla STF con cadenza, di norma, annuale.

6.7. Il mantenimento della qualifica di Tecnico Federale di Ruolo e dell'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali viene determinato da un sistema di CFF e conseguito con la frequenza dei corsi di aggiornamento, banditi ed organizzati dalla STF, ed a fronte del conseguimento complessivamente di 30 CFF ogni tre anni. Detti corsi sono espressamente rivolti alle figure tecniche di riferimento ed i contenuti potranno essere differenziati per i diversi livelli o categorie. I corsi di aggiornamento potranno essere svolti in sessioni uniche oppure in sessioni differite nel corso del triennio per un valore complessivo di 30 CFF ogni tre anni. Sarà possibile prevedere, dove necessario, aggiornamenti congiunti per diversi livelli e/o discipline. L'aggiornamento triennale è obbligatorio anche per gli Allenatori di primo livello. La data e la durata del corso di aggiornamento per gli Allenatori di I Livello sono stabilite di volta in volta dalla Commissione STF.

6.8. Sono considerati utili al conseguimento di CFF alcuni congressi, corsi e seminari indetti dalla Scuola dello Sport del CONI o dalla FISU secondo disposizioni e criteri da emanarsi di volta in volta da parte della STF. I criteri sulla scorta dei quali saranno attribuiti una certa quantità di CFF in relazione ad uno specifico evento, comprendono sia aspetti quantitativi (giorni, ore di insegnamento) che qualitativi (ore di teoria, di pratica, nonché argomenti e materie trattate) ad insindacabile giudizio della Commissione STF. Il valore di questi eventi, ai fini dell'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali, verrà stabilito di volta in volta dalla Commissione STF e pubblicato sul portale STF del sito web della Federazione (www.fisi.org), insieme al calendario degli eventi.

6.9. Qualora i corsi frequentati e i corrispettivi CFF maturati entro i tre anni precedenti alla scadenza raggiungessero e superassero, le 30 unità non si cumuleranno, ma si rinnoverà lo stato di ruolo per altri 3 anni.

6.10. Al termine del corso di aggiornamento, gli Allenatori potranno essere sottoposti ad un questionario scritto per la misurazione del livello di apprendimento.

6.11. Il corso di aggiornamento comporta frequenza obbligatoria per tutta la relativa durata.

6.12. Saranno considerati validi ai fini dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di aggiornamento tanto la docenza per la STF quanto l'attività di tecnico e/o tecnico/ski-man a contratto per le squadre nazionali.

6.13. Gli Allenatori che prestino la propria attività per i Comitati Regionali, qualora dovessero partecipare a

stage organizzati dalla Federazione ed a raduni delle squadre nazionali, potranno conseguire CFF ad esito di tale partecipazione, CFF. I criteri di misura che attribuiscono una certa quantità di CFF ad ogni evento, riferiti sia ad aspetti quantitativi (giorni, ore di insegnamento) che qualitativi (ore di teoria, di pratica, nonché argomenti e materie trattate), saranno stabiliti ad insindacabile giudizio della Commissione STF. Tutti i corsi tenuti dalla STF potranno essere svolti in modalità in presenza e/o a distanza. Nel caso in cui i corsi siano svolti a distanza il programma del corso verrà armonizzato e adattato alle esigenze formative e temporali della didattica a distanza.

7. Norma transitoria

Coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento siano già in possesso del titolo di maestro di sci ma non abbiano ancora ottenuto l'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello potranno, per l'anno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento, accedere direttamente al test di ammissione per Allenatori di II Livello.

CAPO II (Appendici relative alle specifiche Discipline)

8. Appendici

- 8.1. Le disposizioni specifiche concernenti ciascuna Disciplina sono contenute negli Allegati al presente Regolamento.
- 8.2. Fermi restando i principi generali contenuti nello SNAQ, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Regolamento ed ogni altra disposizione dello Statuto o dei regolamenti della Federazione eventualmente applicabili, ciascun Allegato può essere oggetto di modifiche, aggiunte, accorpamento o abrogazione da parte del Consiglio Federale.
- 8.3. L'eventuale aggiunta di nuove Discipline alle competenze della Federazione determinerà la predisposizione e l'approvazione, da parte del Consiglio Federale, dei relativi Allegati al Regolamento.
- 8.4. A seguito di ogni eventuale modifica, aggiunta o accorpamento concernente uno o più Allegati, i relativi testi dovranno essere pubblicati nel sito Federale con indicazione della relativa data di approvazione da parte del Consiglio Federale e della relativa data di entrata in vigore, che coinciderà con la data di pubblicazione.



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Regolamento della Scuola Tecnici Federali (Approvato con delibera n. 345 del 24-06-2021)

Appendice C (Disposizioni concernenti la Disciplina dello Snowboard)

1. Allenatore di I Livello

- 1.1. In attuazione delle indicazioni contenute nello SNAQ, con particolare riguardo alle indicazioni dell'allegato 4 del medesimo, in questa sede espressamente richiamate, hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello coloro che abbiano conseguito 10 CFF (dei quali 7 per conoscenze e 3 per abilità) come di seguito specificato.
- 1.2. A fronte della ottenuta qualifica di Maestro di Snowboard (che costituisce quindi pre-requisito), la Federazione riconosce, in forza dell'accordo sottoscritto con il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, 9 CFF (dei quali 6 per conoscenze e 3 per abilità), derivanti dalle abilità individuali, dalle conoscenze degli aspetti tecnici specifici della disciplina e dalle conoscenze degli aspetti generali, in quanto attestate quale parte integrante e sostanziale del corso di formazione abilitativo necessario per il conseguimento della qualifica professionale di Maestro di sci nella disciplina dello snowboard (ai sensi della Legge 08 marzo 1991, n. 81).
- 1.3. Il decimo e residuo CFF per conoscenze, necessario all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello e concernente le specifiche conoscenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività, viene attribuito attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico, per un totale di 21 ore complessive, con certificazione finale dei risultati. Accedono al corso per il conseguimento del decimo e residuo CFF i candidati che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - (i) qualifica di Maestro di Snowboard e regolare iscrizione, in corso di vigenza, al relativo albo, attestata dal rispettivo Collegio Regionale;
 - (ii) certificato medico di idoneità sportiva non agonistica;
 - (iii) attestazione dell'avvenuto regolare tesseramento alla Federazione per ciascuna delle ultime due stagioni precedenti la, e per la stagione in corso alla, data di presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione.
- 1.4. Il corso di formazione di cui al precedente punto 1.3 è organizzato dalla Federazione, attraverso i suoi tecnici qualificati e viene svolto presso le strutture federali o le strutture del Collegio/Ente di formazione. Il corso di formazione si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato sul sito web della Federazione, sezione STF. Il bando specifica termini, condizioni, periodo e modalità di organizzazione e svolgimento del corso.
- 1.5. Agli atleti che hanno fatto parte delle squadre nazionali di snowboard e che abbiano conseguito la qualifica di Maestro di Snowboard, nonché agli Istruttori Nazionali di snowboard che ne facciano domanda, il titolo di Allenatore di I Livello viene automaticamente riconosciuto in funzione delle abilità e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non formali, come previsto dalla SNAQ.

2. Allenatore di II Livello

2.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 2.6 e abbiano superato il relativo esame.

2.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 2.6 i candidati che:

- (i) Abbiano compiuto, o compiano nell'anno in cui viene erogato il corso, il ventiduesimo anno di età;
- (ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore di I Livello;
- (iii) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino in corso di validità;
- (iv) siano regolarmente tesserati alla Federazione per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso e attestino l'avvenuto regolare tesseramento alla Federazione per la stagione precedente;
- (v) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo punto 2.4.

Accedono direttamente al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello, senza quindi dover sostenere il test di ammissione di cui al successivo punto 8.4):

- a) gli atleti punteggiati nelle entro i primi 50 (cinquanta) del ranking mondiale di cui alle Liste FIS in almeno una delle cinque stagioni agonistiche che precedono il corso di formazione, compresa quella che risulti tuttora in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso;
- b) gli Istruttori Nazionali di snowboard, iscritti nel ruolo degli Istruttori Attivi, a condizione che risultino comunque soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (i), (iii) e (iv).

2.3. Il test di ammissione per l'accesso al corso di formazione di cui al successivo punto 8.4) si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato nel sito web della Federazione, sezione STF. Il bando potrà prevedere un numero massimo di partecipanti e indica:

- (i) la data di scadenza e la modalità di presentazione delle domande di ammissione da parte degli aventi diritto ai sensi di quanto specificato al precedente punto 2.2;
- (ii) il numero massimo dei candidati che potranno essere ammessi al test, come eventualmentedeliberato dal Consiglio Federale su proposta della STF, ed eventuali criteri aggiuntivi di ammissione, fermo restando che in mancanza di specificazione dei predetti criteri i candidati saranno ammessi, sino a concorrenza del numero massimo, in relazione alla data di presentazione della domanda di ammissione, a tal fine facendo fede la data di spedizione della richiesta tanto per posta elettronica o per raccomandata con ricevuto di ritorno;
- (iii) termini e modalità di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi al test;
- (iv) luogo e date di svolgimento del test, unitamente alle altre informazioni eventualmente necessarie;
- (v) informazioni relative al contenuto, alle materie ed agli argomenti di riferimento nonché ai criteri di valutazione delle prove di cui ai paragrafi (ii) e (iii) del successivo punto 2.4.

2.4. Il test di ammissione prevede il sostenimento, da parte dei candidati ammessi, delle seguenti prove:

- (i) Presentazione curriculum agonistico (FIS Biography), sulla scorta del quale saranno riconosciuti punti in base ai seguenti criteri per assunzione credito, più precisamente:
 - 3 punti (da aggiungere alla media ponderata della prova scritta e orale) per aver fatto parte delle squadre nazionali per almeno 2 stagioni durante la carriera agonistica;
 - 2 punti (da aggiungere alla media ponderata della prova scritta e orale) per diplomato Isef e/o laureato in scienze motorie;
- (ii) prova pratica di snowboard;
- (iii) prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario;
- (iv) colloquio individuale.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale per le quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, è concessa, previa richiesta in tal senso da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (iii) e (iv).

La votazione finale del test di ammissione è attribuita sommando la media ponderata, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate in ciascuna delle prove d'esame e i punti risultanti dal curriculum agonistico, secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 30% relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (iii);
- 30% relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (iv)
- punti risultanti dal curriculum (3 punti o 2 punti, da sommare alla media delle prove (ii), (iii) e (iv)).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISJ alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II Livello i candidati che, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente dell'anno immediatamente successivo.

- 2.5. La commissione d'esame del test di ammissione è nominata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:
- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
 - quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.
- 2.6. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità di Allenatore di II Livello si compone di parti pratiche e/o teoriche. Il corso è articolato in uno o più moduli teorici e uno o più moduli pratici come di seguito riportato:
- (i) Parte teorica: della durata minima di 5 giorni, consente il conseguimento di 8 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale.
 - (ii) Parte pratica: della durata minima di 7 giorni, consente il conseguimento di 12 CFF (dei quali 6 per conoscenze 6 per abilità) e si conclude con il sostenimento di prove di esame. Prevede la trattazione delle tematiche relative all'ambito sport specifico.

All'interno dei moduli del corso, potranno essere svolte ulteriori ore di formazione, rivolte all'attività professionale.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10 % della durata complessiva del corso, saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, comunque, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: con attrezzatura Soft e Hard;
- (ii) analisi tecnica: correzione di campo o correzione video:

- (iii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iv) colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale per le quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (iii) e (iv).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 30% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii);
- 30% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iv).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

A coloro che abbiano superato l'esame finale e risultino esser stati classificati entro i primi 16 (sedici) del ranking mondiale di cui alle Liste FIS in almeno una delle cinque stagioni agonistiche che precedono il corso di formazione, verrà automaticamente riconosciuto l'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello.

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame, non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

2.7. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello è nominata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

3. Allenatore di III Livello

3.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione, di cui al successivo punto 3.6, ed abbiano superato il relativo esame.

3.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 3.6 i candidati che:

- (i) abbiano compiuto, o compiano nell'anno in cui viene erogato il corso, il ventiquattresimo anno di età;
- (ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore di II Livello da almeno due anni;
- (iii) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino in corso di validità alla presentazione della domanda di ammissione al test di cui al successivo punto 3.4;

- (iv) siano regolarmente tesserati alla Federazione per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso e attestino l'avvenuto regolare tesseramento alla Federazione per la stagione precedente;
- (v) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo punto 3.4.

3.3. Il test di ammissione per l'accesso al corso di formazione di cui al successivo punto 3.4 si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato nel sito web della Federazione, sezione STF. Il bando può prevedere un numero massimo di candidati che possono accedere al corso e indica:

- (i) la data di scadenza e la modalità di presentazione delle domande di ammissione da parte degli aventi diritto ai sensi di quanto specificato al precedente punto 3.2;
- (ii) luogo e date di svolgimento del test, unitamente alle altre informazioni eventualmente necessarie;
- (iii) informazioni relative al contenuto, alle materie ed agli argomenti di riferimento ed ai criteri di valutazione delle prove.

3.4. Il test di ammissione prevede le seguenti prove:

- (i) analisi tecnica;
- (ii) prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario;
- (iii) colloquio individuale.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale per le quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo, viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii).

La prova pratica di cui al precedente punto (i) sarà valutata dai quattro esaminatori tecnici facenti parte della commissione d'esame di cui al successivo punto 3.5. Il voto ottenuto sarà la media dei giudizi espressi, da ciascuno dei predetti esaminatori, in trentesimi.

La votazione finale del test di ammissione è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente dell'anno immediatamente successivo, anche in eccedenza al limite di cui al precedente capoverso.

Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione STF, potrà valutare il riconoscimento della qualifica o di alcuni crediti formativi in base a percorsi formativi e/o esperienze precedenti non formali.

- 3.5. La commissione d'esame del test di ammissione è nominata dal Consiglio Federale su proposta della STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:
- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
 - quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.
- 3.6. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello si compone di uno o più moduli teorici e di uno o più moduli pratici e consente il conseguimento, in relazione alla partecipazione ai moduli di seguito specificati, di un numero fino a 20 CFF (dei quali 14 per conoscenze e 6 per abilità).

Il corso è articolato come di seguito riportato:

- (i) Parte teorica: della durata minima di 4 giorni, consente il conseguimento di 10 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale di alto livello;
- (ii) Parte pratico-teorica I: della durata minima di 9 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede la trattazione di tematiche relative all'ambito sport specifico in contesti nazionali e internazionali delle 3 discipline (Freestyle, Sbx e Alpino);
- (iii) Parte pratico-teorica II: della durata minima di 4 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede 4 giorni di affiancamento ad una o più squadre nazionali per le discipline freestyle, snowboardcross o alpino a scelta del candidato.

I partecipanti al corso parteciperanno concretamente all'attività puntualizzando lo sviluppo degli elementi tecnici nelle varie discipline alpine e le metodiche di allenamento.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso, saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: analisi tecnica;
- (ii) prova scritta: sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) prova orale: discussione lavoro di gruppo e domande sulle materie trattate al corso.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (i), (ii), e (iii).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% prova orale (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame ma non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

Ai candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazioni sarà comunque riconosciuta la frequenza al corso di aggiornamento ai fini dell'assolvimento dell'aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Allenatore di II Livello.

3.7. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Allenatore di III Livello è nominata dalla STF ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

4. Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti

Compete alla Commissione STF l'esame dei titoli stranieri, in collaborazione con la Commissione Coscuma, ai fini della valutazione in ordine all'eventuale riconoscimento, a chi ne faccia domanda, della qualifica di Allenatore e del relativo livello di appartenenza. La Commissione STF controlla il programma di formazione relativamente alle materie trattate, le giornate di tirocinio effettuate ed alle rispettive ore di studio e, in caso di valutazione positiva, riconosce la qualifica di Allenatore solamente a seguito della partecipazione dell'interessato al corso di aggiornamento del livello al medesimo potenzialmente attribuito e subordinatamente alla dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere regolarmente tesserato alla Federazione per la stagione in corso.